

STATUTO

IL FILO DELLA GIOIA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS STRADA DI
CARPANETO-VIA CROCE 6

Numero REA: PS - 186133

Codice fiscale: 02493610410

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-09-2012 - Statuto completo	2
--	---

**STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE "IL FILO DELLA GIOIA
COOPERATIVA SOCIALE"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita la Cooperativa Sociale a responsabilità limitata denominata "IL FILO DELLA GIOIA COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa ha sede nel Comune di Pesaro.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio comunale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, verso un'azione di prevenzione, cura e riabilitazione per quanti, bambini, ragazzi e giovani minorenni o maggiorenni, tossicodipendenti, devianti, portatori di handicaps, disturbati psichici, anziani, necessitano di azione educativa, sostegno psico-socio-pedagogico o cure a vari livelli.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da

apposito regolamento interno predisposto dagli amministratori, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

In particolare, per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- 1) comunità e centri (comunità terapeutiche, centri diurni, centri sociali, centri d'accoglienza, centri di consulenza, etc.) nell'ambito dei quali procedere ad interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e risocializzazione dei soggetti trattati;
- 2) interventi educativi, di animazione, gestione di strutture educative e risocializzanti, anche in collaborazione con gli enti locali, nel settore del tempo libero (soprattutto dei giovani) con attività nei quartieri, nei centri sociali, nei luoghi di aggregazione giovanile, nei luoghi di vacanza sociale e negli impianti sportivi per la riabilitazione;
- 3) iniziative e servizi terapeutici, educativi, di accoglienza, di assistenza domiciliare, ospedaliera e similare, comunità di convivenza e simili nelle forme e dei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- 4) ogni iniziativa educativa e formativa atta all'inserimento nel mondo del lavoro ed al reinserimento

sociale di soggetti ospiti e non delle strutture della cooperativa;

5) partecipare a contrattazione private, gare di appalto, convenzionarsi con enti pubblici o privati per la gestione degli interventi e dei servizi finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali;

6) riabilitazione di soggetti colpiti da gravi handicaps psichici per la quale si richiederanno strutture, strumenti e personale differenziati e specializzati;

7) offrire tramite i propri soci un qualificato servizio di attività motoria, sportiva e di animazione per i soggetti in tal senso bisognosi con particolare riguardo all'aspetto educativo;

8) organizzare seminari educativi e formativi, corsi di studio e professionali, seminari di aggiornamento, promozione e partecipazione a conferenze, convegni e dibattiti, redazione di indagini, studi di consulenza specializzata sia ad enti pubblici e privati che a singole persone, mostre di informazione e divulgazione delle ricerche effettuate nei vari settori, sia propri sia di altri organismi consimili;

9) attuare concrete opere di solidarietà nei confronti dei soci, nonché nei confronti di terzi, tramite la destinazione a scopi mutualistici di parte degli utili o l'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, vacanze, interventi nel settore del turismo sociale.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si

configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.;

b. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal presente statuto.

La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell' oggetto principale - svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti per relationem quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non proprie di questa società, o incompatibili, riguardanti: tipo societario; esclusività prevalenza o particolarità dell' oggetto sociale, forme e modalità dell' attività e delle operazioni dirette al suo perseguimento; ammontare del capitale sociale e sua ripartizione; composizione soggettiva e requisiti della compagine sociale e degli assetti proprietari; struttura, composizione e requisiti soggettivi degli organi societari; qualunque altra caratteristica, anche se qui non espressamente prevista, non posseduta dalla società.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro in forma subordinata, autonoma o nelle altre tipologie previste dalla Legge.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'Articolo 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per

l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio-lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Numero e requisiti dei soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione,

possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Articolo 6 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al presente statuto;
- c. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui al presente statuto;
- f. indicazione dell'eventuale esercizio, in proprio o mediante interessenza diretta, di imprese identiche affini o comunque concorrenti con quella esercitata dalla Cooperativa.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la

modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 - Obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di ammissione;
- b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c. a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

Articolo 8 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 9 - Soci volontari

Ai sensi dell'all'Articolo 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote sociali che intendono sottoscrivere, in misura comunque né inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente Articolo 7, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno 180 giorni, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal presente Statuto, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Articolo 10 Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo

amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità indicati nell'articolo relativo all'esclusione dei soci.

Articolo 11 - Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'Articolo 4 Legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle quote che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle quote di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci. I soci sovventori sono obbligati al versamento delle quote sottoscritte, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ed a quanto verrà previsto dall'Assemblea ordinaria al momento della emissione delle quote di sovvenzione. Tale assemblea dovrà altresì determinare il valore nominale, le modalità ed i termini del conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo, i privilegi nella ripartizione degli utili e quant'altro verrà ritenuto necessario.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'Articolo 2437 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle quote di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle quote, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle quote del socio cooperatore,

in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le quote sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione, ai sensi del presente statuto.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo sono rimborsabili alle condizioni previste dall'Articolo 2535, secondo comma, Codice Civile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale competente.

Articolo 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo"

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi articoli.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto per le dimissioni dal rapporto di lavoro.

Il recesso non può essere parziale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

Articolo 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei soci nel caso di Amministratore Unico,

oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali
 - b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 - c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dal presente statuto;
 - d) che abbiano maturato il diritto di fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia o che abbiano comunque compiuto il 65° anno di età;
 - e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
 - f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
 - g) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'Articolo 1455 C.C.;
 - h) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;
 - i) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;
 - k) che violino uno o più dei divieti di cui al presente Statuto;
 - l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 - m) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa.
- Salvo diversa e motivata decisione dell'organo competente, alla deliberazione di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di 25,00 euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Articolo 14 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli a titolo di ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Articolo 15 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI - PATRIMONIO - BILANCIO

Articolo 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a

vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. .

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Articolo 17 - Ristorni

Su proposta dell'organo amministrativo l'assemblea che approva il bilancio può deliberare in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;

Articolo 18 - Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1.1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di € 100;
 - 1.2. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione in precedenza indicati;
2. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci reclusi od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
3. dall'eventuale sovrapprezzo;
4. dalla riserva straordinaria;
5. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343

C.C., da parte dei soci.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

Articolo 20 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'Articolo 2513 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'Articolo 2428 C.C., o in mancanza nella nota integrativa ex Articolo 2427 C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dell'Articolo 2545 - sexies del Codice Civile e del successivo articolo del presente statuto. In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a. non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Articolo 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c. all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d. un eventuale dividendo ai soci cooperatori e volontari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'Articolo 2545 - quinquies, secondo comma, C.C.;

- e. l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

TITOLO V

ASSEMBLEA - AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE - REVISORE CONTABILE

Articolo 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore, nonché la facoltà di scelta del soggetto al quale attribuire la revisione contabile;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

8. l'amministrazione straordinaria della cooperativa nel caso di nomina di un Amministratore Unico.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Per i soci speciali si fa riferimento all'apposito articolo rubricato "soci speciali".

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:

- a) affisso presso la sede sociale, nonché presso ogni altro luogo di esercizio dell'attività della cooperativa, almeno quindici giorni prima dell'adunanza e contestualmente comunicato a tutti i soci con lettera normale da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) comunicato mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci;
- c) consegnato a mano con avviso di ricevimento da parte del destinatario mediante firma e data, sempre con un preavviso di almeno otto giorni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie sopra stabilite, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano

presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al presente Statuto.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo amministrativo;
2. delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
3. provvede alla scelta dell'organo amministrativo ed alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca;
4. determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
5. provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
6. provvede eventualmente a conferire, ex Articolo 2477, primo comma C.C., ed a revocare l'incarico di revisore contabile, determinandone il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
7. stabilisce il soggetto deputato al controllo contabile fra il collegio sindacale ed il revisore contabile;
8. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile;
9. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;
10. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte dell'organo amministrativo;
11. delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'Articolo 2514 C.C.;
12. delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci

cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del presente Statuto;

13. delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis C.C.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione degli strumenti finanziari.

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno i tre quinti dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea; per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

E' in facoltà dell'organo amministrativo di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'Articolo 2538, ultimo comma, C.C.. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui al Titolo IV, non hanno diritto di voto.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, o, in caso di assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Articolo 22 - Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due membri fino ad un massimo di nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non

superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, ed eventualmente un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente in ogni caso in cui vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del presidente prevale.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. L'Amministratore Unico ha i soli poteri di ordinaria amministrazione, essendo la straordinaria demandata all'assemblea dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il

ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 23 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Ove la norma lo consentisse è altresì prevista la nomina del Revisore Unico.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un collegio sindacale o un revisore.

Il collegio sindacale è costituito da Revisori Legali.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'Articolo 2399, c.c. . L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile, a scelta dell'assemblea, può essere demandato al collegio sindacale o ad un revisore contabile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da tre soggetti nominati a cura del Presidente della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino. La nomina dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il collegio arbitrale eleggerà il presidente, la sede del collegio arbitrale sarà eletta presso il domicilio di quest'ultimo.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale

vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VII

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 25 - Divieti

E' fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole di cui al presente articolo non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.

Articolo 27 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

FIRMATO GIANLUCA RINELLI
GIOVANNI RINELLI
FABRIZIO RINELLI
ANNA FERRERI
TOMMASO ANDREUCCI
SILVANA D'AMATO
CESARE LICINI NOTAIO